



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 7766/A/Gen.

Al Presidente della G.R.Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, III e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

All'Area Generale di Coordinamento (A.G.C.)
della Giunta regionale, Bilancio, Ragioneria e
Tributi

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Interventi a sostegno dell'editoria libraria e dell'informazione locale" Reg.Gen. n.190

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e de Flaviis.
Depositata il 21 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
III e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

06 APR. 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi a sostegno dell’editoria libraria e dell’informazione locale”

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e de Flaviis.

(Registro Generale numero 190)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Relazione illustrativa

La Regione intende, con questa legge, tutelare e promuovere l'attività produttiva legata al mondo dell'editoria campana e dell'informazione locale, salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della Campania, attraverso la diffusione capillare delle opere rappresentative del territorio e la loro promozione. La proposta di legge riguarda sia la concessione di contributi per l'editoria libraria locale sia interventi per la piccola editoria, nonché forme di contribuzione per la gestione di emeroteche locali, inseriti all'interno di un piano programmatico. In sostanza, la regione intende sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, vista come componente del patrimonio culturale e linguistico campano e strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione. La proposta di legge si compone di due parti, la prima dedicata agli aiuti rivolti alla piccola editoria, la seconda finalizzata a sostenere la stampa di informazione periodica locale e la gestione delle emeroteche locali.

Per quanto riguarda l'editoria, destinatari degli interventi messi a punto dalla Campania sono i piccoli editori. Rientrano in questa categoria gli editori, non appartenenti ad un grande gruppo editoriale, iscritti nel registro delle imprese che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli e non più di cinquecento, la cui casa editrice abbia sede legale in un comune campano.

La regione interviene mediante:

- Erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;
- Promozione delle opere tese alla scoperta e valorizzazione di autori campani ed alla valorizzazione della cultura campana;
- Incentivazione alla diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;
- Erogazione di incentivi per la diffusione delle opere al di fuori del territorio regionale;
- Sostegno alle aziende editrici con sede in Campania che producono riviste periodiche finalizzate alla valorizzazione di temi culturali, sociali ed economici della regione;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- erogazione di contributi per la realizzazione di programmi di invito alla lettura;
- erogazione di contributi per la traduzione di opere di autori campani;
- acquisto da parte della regione di copie prodotte da autori campani;
- cura di un catalogo on-line di tutte le opere campane;
- promozione di accordi e convenzioni per realizzare sedi di promozione e commercializzazione;
- sostegno alla realizzazione di mostre culturali anche al di fuori della regione.

La regione, inoltre, può pubblicare direttamente opere o collane editoriali di particolare valore che abbiano sufficienti spazi di mercato. La diffusione di questi testi è promossa nelle scuole medie superiori e inferiori.

Per quanto riguarda la stampa di informazione periodica locale, sono beneficiari delle misure aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale e attività produttiva in Campania, che editano periodici, finalizzate all'informazione locale e alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà campana. La regione interviene con erogazione di contributi a titolo differenziato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività campana, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico regionale, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese campane.
2. La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori campani.
3. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo II - Editoria campana

Art. 2

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati ai piccoli editori.
2. Per piccolo editore si intende l'editore:
 - a) che sia iscritto nel registro delle imprese della Regione Campania da almeno due anni e che abbia prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno cinque titoli e non più di cinquecento;
 - b) la cui casa editrice abbia sede legale ed attività produttiva in un comune della Campania;
 - c) che sia un editore indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
(Interventi a sostegno dell'editoria)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

b) incentivazione alla diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;

c) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Campania;

d) promozione delle opere tese alla scoperta e promozione di autori campani ed alla valorizzazione della cultura campana, della storia, della tradizione, della politica, dell'economia, dello sport, della società civile e religiosa, della narrativa, della poesia e dell'arte;

e) sostegno alle aziende editrici con sede in Campania che producono riviste periodiche monografiche prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di temi culturali, sociali ed economici della Regione;

f) erogazione di contributi per la realizzazione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria;

g) erogazione di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dagli editori campani;

h) acquisto da parte della Regione, in quantitativo tale da coprire non oltre il 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, di copie di opere editoriali prodotte, anche in eventuale coedizione, da editori campani;

i) cura del catalogo on-line di tutte le pubblicazioni edite dagli editori campani, almeno con scadenza biennale;

l) promozione e sostegno di accordi, convenzioni ed altre intese tra piccoli editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche, aziende specializzate nella distribuzione ed



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

associazioni "no profit" per iniziative editoriali qualificate al fine di realizzare sedi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Campania;

m) sostegno alla realizzazione di mostre culturali anche al di fuori del territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo e delle opere pubblicate)

1. Oltre al deposito di due copie dei documenti per la costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale ed al deposito di due ulteriori copie presso gli istituti della Regione nella quale ha sede il soggetto obbligato per l'archivio della produzione editoriale regionale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dalla legge è depositata dall'editore presso la biblioteca del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Pubblicazione di opere di particolare valore)

1. La Regione ha la facoltà di provvedere direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11.
2. La Regione concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori di opere di particolare qualità ed interesse regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Programma annuale degli interventi per la piccola editoria)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati sulla base di un programma annuale che contiene:
 - a) ricognizione sullo stato delle attività editoriali in Campania;
 - b) indicazioni degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
 - c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'identificazione del relativo ammontare della spesa.
2. Il programma, predisposto dall'Assessorato competente in materia di cultura, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo III - Stampa di informazione periodica locale

Art. 7 (Attività regionali)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:

- a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;
- b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
- c) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;

b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due giornali on-line che siano diramazione di una testata cartacea che risponda alle indicazioni di cui al punto f) dell'art. 9.

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;

e) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 30.000 euro l'anno.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9
(Destinatari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Campania, che editano periodici:

a) con regolarità da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;

b) con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;

c) con periodicità regolare di almeno quaranta uscite per i settimanali;

d) con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle mille, delle quali almeno il 50% inviate tramite abbonamento sul territorio regionale mille copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale in una percentuale pari al 50%;

e) finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Campania;

f) aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:

1) mancanza di copertina;

2) impaginazione in colonne;

3) foliazione di almeno dieci pagine;

4) pluralità di contenuti informativi;

5) destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 10 *(Interventi formativi e promozionali)*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale del settore dell'editoria libraria e della stampa periodica locale e favorisce l'instaurazione di rapporti tra le scuole e i piccoli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

(Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale)

1. La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale, avente la funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di legge.
2. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 6 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché sugli altri provvedimenti per i quali pervenga richiesta da parte dell'Assessore competente in materia di cultura. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono favorevolmente espressi.
3. La Commissione è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di cultura o suo rappresentante, con funzioni di presidente;
 - b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
 - c) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria per l'editoria libraria da queste designati;
 - d) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati.
4. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con delibera di Giunta regionale che ne dispone annualmente le modalità ed i tempi sulla base del bilancio regionale.
2. Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio della società, ove l'editore sia costituito in forma societaria, da presentare successivamente all'approvazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13
(Regola comunitaria "de minimis")

1. Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di aiuti di importanza minore.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14

(Interventi a sostegno delle emeroteche)

1. E' prevista una riserva del dieci per cento dei fondi assegnati di cui al successivo articolo 16 destinata a titolo di contribuzione per la gestione di emeroteche private.
2. Per beneficiare dell'erogazione dei contributi le emeroteche devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) avere sede nel territorio della Regione Campania;
 - b) il patrimonio cartaceo dovrà fare riferimento a pubblicazioni prevalentemente a carattere regionale e dovrà già essere stato oggetto di apposita catalogazione ed esposto in maniera tale da garantire la massima fruibilità al pubblico;
 - c) non aver usufruito di finanziamenti pubblici nell'ultimo biennio.
3. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità ed i termini per l'erogazione delle contribuzioni di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo V - Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 15
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della legge, le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 12 e 14 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2011 ammonta € 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa. Ad esse si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'U.P.B. 3.11.31 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 che presentano la necessaria copertura.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.

L'articolo 16 della presente proposta di legge prevede un onere a carico del bilancio regionale per l'anno 2011 in corso di formazione, di euro 1.500.000,00 da iscriversi nell'UPB 3.11.31.

Per gli anni successivi i finanziamenti saranno definiti con apposite leggi di bilancio e non potranno essere inferiori a quelli dell'anno in corso.

Esercizio finanziario 2011 Bilancio in corso di formazione

Articolo 16

Incremento	UPB 3.11.31	+	1.500.000,00
Riduzione	UPB 3.10.28	-	100.000,00
	UPB 3.10.117	-	200.000,00
	UPB 3.11.242	-	1.200.000,00